

- Spett.le Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il PNN
Via di San Michele, 22, 00153 Roma
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it;
- p.c. Ministero della transizione ecologica –Direzione Generale
Valutazioni Ambientali
Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma
VA@pec.mite.gov.it;
- p.c. Ministero della transizione ecologica
Commissione tecnica PNRR- PNIEC
Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma
compniec@pec.mite.gov.it
- p.c. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata,
sabap-bas@pec.cultura.gov.it
- p.c. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per la Citta Metropolitana di Bari
sabap-ba@pec.cultura.gov.it

Rif. “Oggetto: [ID: 7839] SANTERAMO IN COLLE (BA), MATERA (MT): progetto di un nuovo impianto agrovoltaico denominato "(CO2) "2" di potenza pari a 11,66 MW e relative opere di connessione alla R1N, da realizzarsi in Basilicata e in Puglia nei territori dei Comuni di Matera (MT) e Santeramo in Colle (BA). Procedimento ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Proponente: ASP Viglione S.r.l - Richiesta di integrazioni”

In relazione alla vostra richiesta di integrazione prot. MIC_SS-PNRR_Prot_7370-P_23122022 vi rappresentiamo quanto segue:

Si riporta la vostra richiesta di:

1. *“Specificare, anche con apposita rappresentazione cartografica, la scelta localizzativa del progetto rispetto a quanto stabilito dalla normativa nazionale rispetto alle aree idonee (in particolare art. 20 c.8 del d.lgs. 199/2021 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili")”*

Si Riscontra:

Per quanto riguarda le aree idonee di cui al Dlgs 199/2021, si rappresenta che, pur non rientrando nelle aree idonee di cui all'art.20 del suddetto decreto, l'area scelta non risulti tra le aree non idonee, identificata come tale dalla Regione Puglia che, con RR n.24 del 30/12/2010, definisce compiutamente, in 156 pagine, quali siano le aree non idonee all'installazione di impianti FER.

Si riporta la vostra richiesta di:

2. *“Qualora l'intervento ricada all'interno del perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o ricada nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo si chiede che vengano studiati e approfonditi gli impatti dell'opera specificatamente su tali beni e/o idonee misure per mitigarli.”*

Si Riscontra:

Già dal 2015 la Regione Puglia è dotata del PPTR. Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) è piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice, e persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di

recupero e riqualificazione dei paesaggi di Puglia, in attuazione dell'art. 1 della L.R.7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica" e del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" e successive modifiche e integrazioni (di seguito denominato Codice).

Dunque i beni tutelati dal Codice sono segnalati dal PPTR con relative direttive e prescrizioni. Allegata alla documentazione, e particolarmente nel SIA, vi è l'analisi di compatibilità con i beni tutelati dal PPTR e, dunque, dal Codice.

Ulteriore documentazione a riscontro della nota

- A16.4.02_AnalisiPaesaggistica
- A16.3.51_ConformitàSchedeAmbitoPPTR
- A16.4.14_RelazionePaesaggioAgrario
- A16.4.07_RelazionePaesaggisticaElabAnalisi
- A16.4.08_RelazionePaesaggisticaElabProgetto
- A16.4.03_ElementiPaesaggioAgrario
- A16.4.01_StudioImpattoAmbientale (nello specifico cap. 2g, 3a, 3f, 3g, 5)
- A16.3.51_ConformitàSchedeAmbitoPPTR

Si riporta la vostra richiesta di:

3. *"Specificare, anche con apposita rappresentazione cartografica, la scelta localizzativa, tipologica e dimensionale del progetto rispetto a quanto stabilito dalla normativa regionale derivante dalle linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico, D.M.10-09-2010 (in particolare la Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54 "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M 10.09.2010" - Allegato A, laddove indica, al punto 1.1. "Siti inseriti nel patrimonio mondiale UNESCO e compreso in questa tipologia il territorio della Basilicata che risulta iscritto nell'elenco dei siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO denominato IT 679 "I sassi ed il parco delle chiese rupestri di Matera", istituito nel 1993. E' previsto un buffer di 8.000 m dal perimetro del sito)."*

Si Riscontra:

L'area dell'impianto come visto precedentemente non risulta essere tra le aree non idonee, identificata come tale dalla Regione Puglia che, con RR n.24 del 30/12/2010, e tramite la vincolistica del PPTR, approvato nel 2016, alla cui redazione ha partecipato anche il MIC. Nelle NTA e nella corposa documentazione cartografica di cui il Piano è composto, non si fa menzione del vincolo legato al Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano che, si ricorda, è stato istituito con Legge Regionale n.11 del 3 aprile del 1990. Il MIC, non ha, in altre parole, ritenuto di vincolare l'area al confine tra i comuni di Santeramo e Matera.

Anche l'area definita per la sottostazione è un'area idonea e a conferma di questo si riporta un parere favorevole del 2013, di approvazione di un parco eolico nella stessa area, in territorio lucano (Parco Eolico Meltemi srl). Come da verbale, di seguito riportato, è stata la stessa Soprintendenza a richiedere lo spostamento della Stazione Utente in prossimità della Stazione Terna, proprio per mitigare l'impatto paesaggistico, trattandosi di area nelle vicinanze di insediamento produttivo e già compromessa paesaggisticamente. Quindi la scelta dell'area di ubicazione della Stazione Utente, è pienamente rispondente a quanto richiesto anche dal PPTR.

- la terza conferenza di servizi, tenutasi in data 22 ottobre 2012 a seguito dell'avvenuto sopralluogo e dell'espressione del parere positivo da parte della Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici, è stata aggiornata per dar modo alla società di predisporre in dettaglio e renderne edotti gli enti interessati dal procedimento, la proposta di un possibile spostamento della stazione utente in prossimità della stazione Terna, con la riduzione, dai 2,00 km previsti a circa 100 mt., del cavidotto in AT, proposta fatta propria dai partecipanti alla conferenza in quanto migliorativa ai fini della tutela delle valenze paesaggistiche ed ambientali;
- nel corso del procedimento è stata prescritta, nel giudizio favorevole di compatibilità ambientale, la riduzione del numero di aerogeneratori da 10 a 9, con l'eliminazione dell'aerogeneratore denominato A01 e la realizzazione, ai fini dell'accesso al sito, dell'attraversamento del tratturo Gravina - Matera secondo la modalità in rilevato.

A questo punto l'arch. Labella dà lettura del verbale relativo alla conferenza di servizi del giorno 22 ottobre 2012, i cui contenuti erano già stati esplicitati nella premessa e chiede alla società di illustrare brevemente la nuova proposta progettuale.

I presenti confermano i contenuti del succitato verbale.

L'ing. Guastamacchia, in rappresentanza della società, illustra la nuova soluzione progettuale consistente, come già anticipato nella precedente conferenza di servizi, nello spostamento della stazione utente nelle immediate vicinanze della SE denominata "Matera" e nella riduzione del percorso del cavidotto in AT da 2,00 km ad appena 100 mt, soluzione migliorativa dell'impatto dell'impianto sull'ambiente.

L'arch. Labella dà atto, come già evidenziato nel precedente verbale dai partecipanti alla relativa conferenza di servizi, che tali variazioni progettuali non sostanziali incidono positivamente sul conseguimento della tutela delle valenze paesaggistiche ed ambientali in quanto l'ubicazione della stazione utente in prossimità della SE interessa terreni nelle immediate vicinanze di aree destinate agli insediamenti produttivi e già compromesse paesaggisticamente dalla presenza delle infrastrutture di Terna.


Stralcio parere favorevole Parco Eolico Meltemi srl




Immagini aree stazione Terna (aprile 2021)

Risulta evidente, dalle immagini sopra riportate il carattere di insediamento produttivo dell'area.

Allo scopo, poi, di avvalorare in maniera oggettiva quanto appena affermato, si è effettuata un'analisi di intervisibilità tra l'impianto Asp Viglione e la relativa sottostazione e il confine del Parco, il punto più vicino all'area di intervento.



Intervisibilità tra il Parco e l'area impianto



Intervisibilità tra il Parco e la sottostazione

Risulta evidente, dalle precedenti analisi, che la morfologia del territorio rende impossibile la seppur minima interferenza tra l'impianto e il Parco.

A ulteriore supporto di quanto sinora esposto, si riporta il parere positivo con prescrizioni emesso dal Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata - Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura in data 17/02/2020 prot. 0028128/23AE, relativamente alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da 20MW distante ca. 7km dal sito Unesco e quindi in area buffer.

Ci si riferisce al progetto "Barberio S.r.l.", localizzato in Basilicata, all'interno dell'area buffer in parola, parimenti distante dal sito Unesco (7 km). Progetto di fotovoltaico a terra, e non di agrivoltaico, come quello in oggetto.

Nel proprio parere positivo con prescrizioni, conferma che una distanza superiore a km 5 risulta assolutamente compatibile a garantire la conservazione del sito dei "Sassi e delle Chiese Rupestri".

Più precisamente il parere recita:

".... Omissis

ESITO:

Dall'esame/valutazione della documentazione attualmente prodotta, l'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura, rilevando distanze superiori ai 5 Km delle aree di progetto dal perimetro del Parco Archeologico, Storico, Naturale delle Chiese Rupestri del Materano nonché dalle ZSC, ZPS e nuovi pSIC di RN2000 Basilicata;

per quanto di propria competenza esprime parere favorevole alla realizzazione del Progetto di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 20 MW, denominato "BARBERIO da realizzarsi in agro del Comune di Matera (PZY - Proponente BARBERIO s.r.l." subordinandolo all'osservanza delle prescrizioni/indicazioni ed alla redazione degli studi sopra espressi.

... omissis"

Va, altresì, evidenziato che l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio (DM 10.09.2010, All. 3).

Tanto più che la stessa L.R. 54/2015 nei "Criteri e modalità di utilizzo Allegato B" afferma che "La cartografia di sintesi dell'allegato B che individua siti e aree non idonee all'installazione d'impianti alimentati da fonti rinnovabili è da considerarsi non esaustiva per l'indisponibilità di alcuni dati in formato vettoriale e/o validati al momento della sovrapposizione degli strati informativi. Pertanto, la redazione dei progetti dovrà essere legata ad ulteriori verifiche e valutazioni di compatibilità del sito prescelto sulla base di studi condotti in scala adeguata riferiti all'insieme delle aree e siti non idonei riconducibili alle macro aree tematiche riportate nell'allegato A" E dunque l'Amministrazione precedente dovrà effettuare una valutazione specifica dell'impatto del progetto non essendo sufficiente l'essere ricompresi in una perimetrazione, tra l'altro così estesa.

A tal proposito giova citare la recente del TAR Puglia secondo cui "non sono ammissibili aprioristiche interdizioni estese ad intere porzioni di territorio, dovendosi comunque operare, anche nelle ipotesi in cui si tratti di aree di particolare pregio ambientale e/o paesaggistico, un bilanciamento in concreto dei diversi interessi contrapposti (da un lato i valori, come detto, di carattere ambientale/paesaggistico, dall'altra quelli

alla produzione di energia nonché alla salubrità ambientale)” (TAR Puglia, Lecce, I^a Sezione, 14.112.2011, n. 2156).

E dunque la valutazione deve tenere in considerazione che il progetto non è locato all’interno della perimetrazione del sito Unesco ma ai margini dell’area buffer, vicino ad area industriale e a una stazione deputata all’immissione di energia da fonte rinnovabile di cui, inoltre, è stato autorizzato l’ampliamento.

In relazione all’ interferenza del progetto con le aree L.R. 54/2015, a seguito dell’analisi condotta si esclude impatto negativo sulle suddette componenti.

Si rimanda per ulteriori approfondimenti ai file allegati alla presente

- A16.4.30_IntervisibilitàViglione
- A16.4.01_StudioImpattoAmbientale (nello specifico cap. 2g, 3a, 3f, 3g, 5)
- A16.3.51_ConformitàSchedeAmbitoPPTR

Si riporta la vostra richiesta di:

4. *“Qualora l'intervento ricada nel buffer di 8000 metri dal perimetro del sito UNESCO "I sassi ed il parco delle chiese rupestri di Matera", si chiede che vengano studiati e approfonditi gli impatti dell'opera specificamente su tale bene e le idonee misure per rispettare i limiti e le previsioni di tale legge nonché eventuali scelte progettuali per mitigare gli impatti”.*

Si Riscontra:

il progetto in esame non è locato all’interno della perimetrazione del sito Unesco ma ai margini dell’area buffer, vicino ad area industriale e a una stazione deputata all’immissione di energia da fonte rinnovabile di cui, inoltre, è stato autorizzato l’ampliamento.

In relazione all’ interferenza del progetto con le aree L.R. 54/2015, a seguito dell’analisi condotta si esclude impatto negativo sulle suddette componenti.

Si rimanda per ulteriori approfondimenti ai file allegati alla presente

- A16.4.30_IntervisibilitàViglione
- A16.4.01_StudioImpattoAmbientale (nello specifico cap. 2g, 3a, 3f, 3g, 5)
- A16.3.51_ConformitàSchedeAmbitoPPTR

Si riporta la vostra richiesta di:

5. *“Si chiede di voler trasmettere lo studio di intervisibilità che il proponente vorrà elaborare in relazione al contesto territoriale e morfologico di riferimento del progetto”.*

Si riscontra:

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al file allegato alla presente A16.4.30_IntervisibilitàViglione

Si riporta la vostra richiesta di:

6. *“Si chiede di voler fornire un'analisi degli effetti cumulativi anche visivi indotti da interventi collaterali a quello in esame già realizzati, programmati e autorizzati, ovvero in itinere in un'area buffer derivante dallo studio di intervisibilità che il proponente vorrà fornire (vedi punto precedente) o comunque indicativamente di almeno 5 km.”*

Si Riscontra:

Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai file allegati alla presente:

- A16.4.30_IntervisibilitàViglione
- A16.4.31_StudioImpattiCumulativi
- A16.4.27_SimulazioneImpattoVisivo
- A16.4.24_RilievoFotograficoStatoDeiLuoghi

Si riporta la vostra richiesta di:

7. *“Il Servizio III della DG ABAP sottolinea la presenza dell'immobile, denominato Masseria Viglione, in adiacenza dell'area di impianto FV "ASP Viglione" nell'intersezione tra la SP 176 e la SP 140. Viste le caratteristiche tipologiche dell'immobile in questione il Servizio III ritiene che potrebbe essere oggetto di provvedimento di tutela: si chiede che venga chiarito quale sia il regime di tutela e venga specificato se di proprietà pubblica o privata. Al fine di poter esprimere un contributo istruttorio complessivo si ritiene necessario richiedere al proponente la documentazione integrativa che consenta di verificare possibili impatti negativi sul patrimonio culturale presente nell'area interessata dal progetto ed in particolare si chiede di produrre:*
 - *Fotosimulazioni, con l'inserimento dell'intervento proposto con diversificati punti di ripresa, scelti in prossimità della masseria citata in precedenza.*
 - *Studio degli impatti cumulativi dell'impianto oggetto dell'intervento, tale richiesta è motivata dalla necessità di valutare l'impatto degli impianti sui beni tutelati in prossimità delle aree oggetto dell'intervento. Si precisa che la documentazione recante fotosimulazioni e fotoinserti, da e verso l'immobile sopra segnalato, dovrà essere effettuata secondo le modalità previste dal DM 10/09/2010, evitando di intercettare occasionali ostacoli, rammentando l'importanza che riveste la verifica delle relazioni fra progetto e contesto anche in un'ottica dinamica. Tali verifiche degli impatti visivi andranno svolte anche nei confronti dei tratturi presenti nell'area di indagine del progetto”*

Si Riscontra:

La masseria Viglione, di proprietà privata, è già tutelata dal PPTR che fornisce le indicazioni per la sua salvaguardia.

Queste indicazioni sono già riportate nel SIA e nella Analisi paesaggistica in cui si dimostra come l'intervento sia pienamente compatibile con gli obiettivi di tutela del sito, anzi possa divenirne volano per una futura riqualificazione.

Si rimanda per ulteriori approfondimenti ai file allegati alla presente:

- A16.4.02_AnalisiPaesaggistica
- A16.3.51_ConformitàSchedeAmbitoPPTR
- A16.4.14_RelazionePaesaggioAgrario
- A16.4.07_RelazionePaesaggisticaElabAnalisi
- A16.4.08_RelazionePaesaggisticaElabProgetto
- A16.4.03_ElementiPaesaggioAgrario
- A16.4.30_IntervisibilitàViglione
- A16.4.31_StudioImpattiCumulativi
- A16.4.27_SimulazioneImpattoVisivo
- A16.4.01_StudioImpattoAmbientale (nello specifico cap. 2g, 3a, 3f, 3g, 5)
- A16.3.51_ConformitàSchedeAmbitoPPTR

Si riporta la vostra richiesta di:

8. *“Il Servizio II della DG ABAP rileva che la documentazione progettuale è carente della relazione archeologica di cui all'art. 25 c. 1 del D. Lgs. 50/2016, che consente di valutare in forma preliminare gli impatti dell'impianto sul patrimonio archeologico. Al riguardo si evidenzia che tale documentazione è redatta conformemente alle "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico" approvate con D.P.C.M 14/02/2022, applicabili alle istanze ritenute procedibili successivamente a/la data di entrata in vigore del DPCM stesso» (Circolare DG-ABAP n. 29 del 19/05/2022), da un professionista in possesso dei requisiti di cui al DM 20.03.2009, n. 60 e alla Legge 22.07.2014, n. 110 e relativo regolamento DM 20.95.2019, n. 244. Tutto ciò premesso e considerato, il Servizio II della DG ABAP ritiene necessario che il Proponente provveda con la massima urgenza a presentare il richiamato documento di valutazione archeologica preventiva previsto dall'art. 25, c. 1 del D. Lgs. 50/2016.”*

Si riscontra:

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al file allegato alla presente “A16.3.14_VerificaPreventivaInt.Archeologico-Vpia” e si evidenzia in proposito quanto segue:

Già il 9 agosto 2019, il proponente inviava via PEC alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari documentazione cartografica relativa all'opera in oggetto.

La documentazione recava, oltre agli elaborati di progetto, i dati sul contesto vincolistico, ambientale e paesaggistico, sui beni tutelati presenti e sulle entità delle opere di scavo, dettagliatamente rappresentati cartograficamente.

Il tutto, come recitava il documento inviato alla Soprintendenza, allo scopo di consentire all'Ente destinatario di valutare l'esistenza di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, e formulare eventuali richieste di chiarimenti e/o approfondimenti propedeutiche alla richiesta di Autorizzazione Unica da presentare agli enti competenti.

Alla suddetta comunicazione il Soprintendente competente inviava riscontro in data 20/08/2019 prot. 10727, in cui non veniva richiesta ulteriore documentazione ma si richiedeva di essere invitati alla procedura di cui all'Autorizzazione Unica ai sensi del D.lgs 387/2003 e della delibera di G.R. n. 3029/2010 in esecuzione delle Linee Guida Nazionali citate in oggetto punti 13.3 e 14.9 onde permettere di esprimere il parere di competenza.

A seguito di apertura della Conferenza dei Servizi relativa al progetto, con nota prot. 31326 del 28/10/2020 l'allora MIBACT esprimeva il proprio parere di competenza comprensivo dei pareri endoprocedimentali delle Soprintendenze territoriali competenti.

In merito alla tutela archeologica la nota prot. 8734 del 05/10/2020 della Soprintendenza Abap Basilicata così riportava: "Per quanto attiene la tutela archeologica, non si rilevano pertanto motivi ostativi all'intervento".

La Soprintendenza per la città metropolitana di Bari nel suo parere prot. 6332 del 07/08/2020 non esprimeva rilievi in merito alla tutela archeologica.

Come detto, il territorio pugliese è sotto tutela del PPTR, il quale non ha ritenuto di prescrivere, per l'area interessata, l'esecuzione di valutazioni archeologiche preventive.

La VPIA allegata rileva come, nonostante l'ottima visibilità del sito, si sia constatata l'assenza di spargimenti ceramici in superficie o altre testimonianze archeologiche, e la determinazione della classe di rischio derivi esclusivamente dalla presenza di viabilità tutelata.

L'intera zona, come rilevato dalla VPIA è già utilizzata come superficie agricola. L'intervento non comporterà, quindi, scavi e movimenti terra diversi da quelli normalmente svolti in zona.

Il passaggio del cavidotto lungo la SP 140 per il raggiungimento della Stazione Terna è già interessato da diversi cavidotti e sottoservizi data la presenza, oltre che della stazione Terna, della vicina zona industriale Jesce, e di altri insediamenti produttivi presenti in zona.

L'opera, dunque, non comporterà scavi e movimenti terra diversi da quelli normalmente svolti in zona.

Cassano delle Murge, 13/02/2023

Cordiali Saluti

Paul Jean Jacques Keurinck
(Rappresentante Legale)
ASP Viglione Srl